



# COMUNE DI CERTALDO

## PROVINCIA DI FIRENZE

### VARIANTE PER LE ATTIVITA' DI IMPRESA

SINDACO DEL COMUNE

Dott. Andrea Campinoti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Ing. Roberto Borghini

DIRIGENTE SETTORE

PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, GOVERNO DEL TERRITORIO

Dott. Ing. Pier Giuseppe Spannocchi

RESPONSABILE ASSETTO DEL TERRITORIO E URBANISTICA

Dott. Arch. Carlo Vanni



PROGETTISTA

Dott. Arch. Silvia Viviani

Collaboratori:

Barbara Croci, Gerardo Cerulli



Allegato 6/27 alla deliberazione  
n. 27/CC del 09/03/08

### VARIANTE AL P.R.G.

(art.1 comma 4 L.R. 64/95 e successive modificazioni)

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Aggiornate con le modifiche apportate con la variante approvata con  
delibera 35/c.c./20.04.2005)

## STATO DI VARIANTE

DATA

FEBBRAIO 2008

# COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze



## VARIANTE AL P.R.G.

art. 1 comma 4 L.R. 64/95 e successive modificazioni

## Norme Tecniche di Attuazione

(Aggiornate con le modifiche apportate con la variante approvata con delibera 35/c.c./20.04.2005)

---

# STATO DI VARIANTE

---



### *Art.32 – Sottozona E3 Uso prevalente a colture miste ed alta frammentazione*

Sono sottozone di territorio rurale che per le loro tipiche forme di antropizzazione caratterizzate da un'elevata frammentazione fondiaria e da una promiscuità di colture e di uso sono da mantenere come risorsa per la collettività da salvaguardare mediante interventi di riordino e riqualificazione.

Sono consentite le attività agricole ed integrative di quelle agricole limitatamente a quelle ortive per autoconsumo, come definite all'art. 4 delle presenti norme.

1. Per le nuove costruzioni rurali si applicano le disposizioni degli articoli 17-18-19-20 delle presenti norme.
2. Sul patrimonio edilizio esistente, nei limiti dell'art. 16 delle presenti norme, sono ammessi anche interventi fino alla ristrutturazione urbanistica, nel rispetto del disposto della L.R. 64/95, ai fini della riqualificazione ambientale e l'eliminazione del degrado.  
Non sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici ad uso non rurale ancorché consentiti dalle presenti norme.
3. Fermi restando eventuali vincoli e prescrizioni più restrittivi posti dalla LR 12/00 (ex D.C.R. 230/94) e dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica, dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:
  - per le ristrutturazioni urbanistiche deve essere preliminarmente approvato un piano urbanistico preventivo corredato da uno studio geologico idraulico di fattibilità ai sensi della LR 12/00 (ex D.C.R. 230/94);le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali o tipici nel rispetto delle norme di tutela di cui al Tit.II;
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica in applicazione dell'art.5 ter della L.R. 64/95 e successive modificazioni sono subordinati alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale i proprietari identifichino i terreni costituenti il fondo agricolo di pertinenza e si obblighino per sé ed aventi causa all'esecuzione delle necessarie opere di coltura e manutenzione ambientale del fondo, con particolare riguardo alla pulizia delle sponde dei corsi d'acqua, al rinverdimento delle superfici di terreno denudato, all'impiego di colture tradizionali ed ambientalmente compatibili, alla manutenzione di strade interpoderali o percorsi pedonali, per la parte ricadente nel fondo stesso, e al loro mantenimento all'uso pubblico.
5. Sono vietate in questa sottozona discariche di ogni tipo e genere.